

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO UE

- 1. La domanda va presentata in lingua italiana.
- 2. Indicare indirizzo, (residenza e domicilio, se diverso), recapito telefonico, mail.
- 3. Se tale iscrizione è obbligatoria nello Stato di appartenenza ai fini dell'accesso/esercizio della professione, come specificato ai successivi punti c) ed e). E' necessario produrre una dichiarazione che certifichi il possesso da parte dell'interessato di tutti i requisiti per l'accesso alla professione in tale Paese; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'autorità nazionale competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali, oppure dall'ordine professionale di riferimento.
- 4. Non allegare alla domanda le presenti istruzioni.

I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

- a) copia documento d'identità in corso di validità;
- b) documentazione relativa al titolo di formazione professionale specifico per l'attività richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese).
 - L'elenco degli esami è necessario per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.
- c) Attestazione rilasciata dall'Autorità competente del paese di provenienza (individuata ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) della direttiva 2005/36/CE) che indichi se in tale paese la professione è regolamentata, quali attività professionali si possono esercitare in seguito al percorso formativo seguito dal richiedente, i requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato membro per ottenere la qualifica professionale (e se il richiedente è in possesso di tali requisiti);
 - d) Nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine (se quindi l'ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una formazione regolamentata (con attestazione dell'autorità competente) o il possesso di esperienza professionale (svolta per almeno un anno negli ultimi dieci anni), con certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, specificando il periodo e il contenuto delle prestazioni effettuate, con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata



certificazione fiscale;

- e) nel caso in cui la **professione sia regolamentata nel Paese d'origine** (se è quindi obbligatorio secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese stesso possedere determinati requisiti per poter accedere alla professione o per poterla esercitare), certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione; detto certificato deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare;
- f) attestazione, di data non anteriore a tre mesi, di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.
- g) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative. h) due marche da bollo da euro 16,00.

FORMALITÀ RELATIVE AL.LA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali nonché i documenti da presentare ai fini del riconoscimento possono essere presentati in originale o in copia autentica all'originale o in alternativa, ai sensi degli articoli 46 e 48 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., i dati relativi ai punti b) e d) possono essere resi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, unitamente a fotocopia semplice della documentazione con relativa traduzione. La documentazione deve essere accompagnata, se redatta in lingua straniera, da semplice traduzione in lingua italiana, eventualmente corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo le vigenti disposizioni in materia di autocertificazione oppure da traduzione autenticata redatta un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.



Aiutaci a migliorare